

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

50° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10, 11 e <i>passim</i>
BONFIETTI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	10
CIRAMI (<i>CCD</i>)	12, 13
FOLLIERI (<i>PPI</i>)	13, 16
GRECO (<i>Forza Italia</i>)	10, 11
MILIO (<i>Misto</i>)	12, 13
RUSSO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	2, 7
SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	7, 14, 16
VALENTINO (<i>AN</i>)	11, 12

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Russo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RUSSO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge che viene oggi al nostro esame è stato approvato dalla Camera dei deputati con largo consenso.

Il provvedimento si propone di ovviare ad alcune difficoltà e inconvenienti segnalati più volte, soprattutto in relazione a processi concernenti fatti di criminalità organizzata ai quali partecipino imputati o testimoni che siano contemporaneamente imputati o testimoni in altri procedimenti, il che dà luogo – come sappiamo – a ritardi nello svolgimento dei dibattimenti. Pertanto, si intende consentire appunto la presenza dell'imputato nei diversi processi che si svolgono simultaneamente e, inoltre, rispondere anche a ben noti problemi di sicurezza per il trasferimento di detenuti, soprattutto per quanto riguarda gli imputati sottoposti in carcere al regime dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Questo disegno di legge si prefigge l'obiettivo di rispondere a tali difficoltà consentendo l'esame di queste persone (poi naturalmente scenderò maggiormente nei particolari, perchè il provvedimento è articolato e prevede ipotesi diverse) attraverso lo strumento del collegamento audiovisivo. Pur rispondendo principalmente a situazioni di difficoltà di ordine pratico, che si sono determinate in relazione ai fatti cui ho fatto prima riferimento, nello stesso tempo – vorrei anche sottolineare questo risvolto positivo – il provvedimento tende ad utilizzare gli strumenti che la tecnica mette oggi a disposizione affinché i processi possano avere nel complesso uno svolgimento più rapido.

La nuova normativa potrà essere inoltre utilizzata a sostegno del diritto dell'imputato che si trovi in difficoltà varie – ma tali da non costituire tuttavia assoluto impedimento alla presenza fisica nell'udienza –

a partecipare al dibattimento. Evidenzio questo aspetto perchè in prospettiva credo che possa anche prevedersi uno sviluppo di altro tipo in relazione all'uso di questa tecnologia.

Peraltro, la disciplina al nostro esame si presenta con carattere provvisorio e sperimentale. Attraverso un emendamento introdotto alla Camera dei deputati è previsto infatti che queste norme abbiano applicazione fintanto che rimarrà in vigore il regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Il collegamento con tale regime desta qualche perplessità sotto il profilo logico, perchè per la verità la disciplina prevista – come potrà essere poi constatato attraverso l'esame in dettaglio delle disposizioni – non è necessariamente ed esclusivamente legata all'articolo 41-*bis*. Tuttavia, ritengo che l'intento della Camera sia stato quello di attribuire alla disciplina in esame, attraverso l'introduzione di un termine, un carattere appunto di sperimentazione e provvisorietà.

Ricordo che nel nostro ordinamento è già vigente una norma – l'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotta dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – la quale prevede che nei confronti delle persone ammesse a programmi o misure di protezione, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame possa svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame. Tale norma è sostituita dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, che ne amplia la portata.

Ma l'innovazione di maggiore rilievo del disegno di legge è rappresentata dall'articolo 2, laddove questo mezzo del collegamento audiovisivo è previsto come sostitutivo della presenza fisica dell'imputato al dibattimento. Si tratta di una novità di grande rilievo, che presenta però certamente taluni profili problematici. Qui entra in gioco infatti un principio fondamentale del nostro diritto processuale penale, cioè il diritto di difesa, nella sua manifestazione del diritto dell'imputato a difendersi anche personalmente attraverso la presenza al dibattimento. Questo principio è stato tra l'altro più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, della quale voglio ricordare soprattutto due sentenze che mi sembrano significative.

Innanzitutto, vorrei citare la sentenza costituzionale di rigetto n. 45 del 17 gennaio 1991. In quel caso la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su un dubbio di costituzionalità riguardante il comma 3 dell'articolo 127 del codice di procedura penale, il quale prevede che nei procedimenti in camera di consiglio, quando l'imputato detenuto si trovi ristretto in un carcere al di fuori della circoscrizione ove il giudice è chiamato a decidere, egli sia sentito dal magistrato di sorveglianza di quel luogo. La Corte costituzionale ha ritenuto in motivazione che questa norma, se dovesse essere interpretata nel senso di escludere il diritto dell'imputato ad essere presente personalmente all'udienza, incorrerebbe nel vizio di costituzionalità sotto il profilo dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

La Corte ha tuttavia dichiarato non fondata la questione di costituzionalità, ritenendo che tale norma preveda una modalità di semplifica-

zione che tuttavia non esclude l'obbligo di tradurre davanti al giudice l'imputato che espressamente lo richieda al fine di svolgere personalmente le sue difese; analoga sentenza è stata pronunciata dalla Corte costituzionale nel 1982 in materia di incidenti di esecuzione.

La forte innovazione introdotta da questo disegno di legge consiste nella sostituzione della presenza fisica dell'imputato al proprio processo con una partecipazione a distanza; la presenza fisica è cioè supplita da un collegamento audiovisivo. Il profilo problematico di questa norma sta appunto nell'accertare se essa violi o meno il diritto di difesa, che, anche in base alle sentenze della Corte costituzionale, include il diritto di essere presente al dibattimento per svolgere ivi le proprie difese. Tuttavia, vorrei osservare come da queste sentenze della Corte costituzionale emerge che il diritto dell'imputato ad essere presente al dibattimento è strumentale all'esercizio pieno ed effettivo del suo diritto di difesa. La presenza dell'imputato al dibattimento è cioè vista dal giudice costituzionale come il mezzo attraverso il quale l'imputato può svolgere appieno tutte le sue difese; allora il problema che si pone con questo disegno di legge è se attraverso lo strumento del collegamento audiovisivo siano soddisfatte nella sostanza quelle esigenze di difesa alle quali il tradizionale e più volte riaffermato diritto dell'imputato di essere fisicamente presente al dibattimento è strumentale. Personalmente ritengo che queste siano adeguatamente soddisfatte, quindi il mio giudizio sul disegno di legge in discussione è positivo; voglio comunque richiamare l'attenzione della Commissione su questo aspetto perchè credo che sia uno dei punti sui quali sia doveroso da parte nostra esercitare la massima attenzione.

Per quanto riguarda l'articolazione del disegno di legge, la norma centrale è l'articolo 2, il quale prevede di inserire dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, un articolo 146-*bis* del seguente tenore: «Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi...». Vorrei ricordare che i reati in questione sono quelli di associazione mafiosa, articolo 416-*bis*, quelli commessi per agevolare detta associazione o avvalendosi dei suoi mezzi, nonchè quelli di associazione a delinquere in materia di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di questi procedimenti la partecipazione a distanza mediante videoconferenza è ammessa soltanto se ricorre uno dei seguenti tre casi: quando sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; quando il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento (e si precisa che l'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento va valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie); infine, quando si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il terzo comma dell'articolo 2 è di particolare importanza perchè precisa come si realizza la partecipazione a distanza, mediante cioè un collegamento audiovisivo tra l'aula in cui si svolge l'udienza e il luogo ove è detenuto l'imputato, tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Sottolineo questa disposizione che a me pare di grande rilievo anche perchè ritengo che porrà al Governo problemi tecnici forse non facilmente risolvibili, che peraltro dovranno essere superati, perchè alla effettiva realizzabilità di tale modello è a mio parere, legato il rispetto del diritto di difesa e cioè l'efficace sostituzione della partecipazione a distanza alla presenza fisica nel luogo ove il dibattimento si svolge. Quindi, contestuale effettiva e reciproca visibilità. Ciò significa che coloro che si trovano nell'aula di udienza debbono poter vedere tutte le persone che si trovano ove si trova l'imputato e potere sentire ciò che in quel luogo si dice; inversamente, l'imputato deve poter vedere tutte le persone che si trovano nell'aula di udienza e poter sentire ciò che in quel luogo si dice. In questo modo si realizza una situazione che si avvicina molto a quella della presenza fisica e che, a mio parere soddisfa l'esigenza di difesa nei confronti della quale, ripeto, è strumentale la presenza fisica dell'imputato al dibattimento.

Una ulteriore precisazione molto importante viene fatta, sempre nel terzo comma dell'articolo 2, laddove si stabilisce che: «Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri». Si ha cioè una compresenza, attraverso il mezzo audiovisivo, di tutti coloro che sono collegati all'aula di udienza.

Sempre il terzo comma, nel quale si trova poi il cuore del provvedimento, prevede che un ausiliario del giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria sia presente nel luogo ove si trova l'imputato per attestarne l'identità e per dare atto che non siano posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti di difesa. Si precisa che questo ufficiale di polizia giudiziaria o ausiliario del giudice non deve avere partecipato alle indagini relativamente ai fatti per cui si procede e che l'attestazione dell'inesistenza di impedimenti al diritto di difesa deve essere data sentiti l'imputato ed il suo difensore.

Ecco che veniamo a trattare un altro punto di grande importanza: l'assistenza del difensore. Questo, o un suo sostituto, deve essere presente nell'aula di udienza. Il quarto comma, sempre dell'articolo 2, aggiunge poi che: «È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato». Ci sarà, quindi, un difensore nell'aula di udienza e un difensore - la cui presenza, peraltro, e vorrei sottolinearlo, non è obbligatoria, nel luogo ove si trova l'imputato.

È previsto altresì che il difensore, o il suo sostituto, presente nell'aula di udienza e l'imputato possano consultarsi riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei. Quindi, oltre al collegamento audiovisivo a garanzia della reciprocità della veduta delle due situazioni, deve esserci uno strumento di possibile collegamento tra imputato e suo difensore nell'aula di udienza che sia intrinsecamente non suscettibile di

intercettazioni o di altre interferenze. Potrebbe in questo caso porsi un problema di interpretazione della norma – anche se mi sembra che la logica ci venga in aiuto – perchè quest'ultima prevede il collegamento riservato tra difensore, o suo sostituto, presente nell'aula di udienza e imputato presente nel luogo dove è detenuto, ma non tra i due difensori, mentre ritengo che analoga possibilità di conversazione riservata debba essere loro consentita, anche se non espressamente indicato. Ad ogni modo, ripeto mi sembra che in sede logica si possa arrivare a questa interpretazione. Quindi se ci sono due difensori, uno da una parte e uno dall'altra, il collegamento riservato dovrebbe poter avvenire oltre che con l'imputato, anche tra i due difensori.

La consultazione riservata deve essere garantita anche nel luogo fisico dove il detenuto si trova così che l'ausiliario del giudice, o l'ufficiale di polizia giudiziaria, che in base al terzo comma assiste fisicamente il detenuto nel luogo ove si trova, dovrà ovviamente allontanarsi da quel luogo per il tempo necessario alla realizzazione del collegamento. Questo è il significato di partecipazione a distanza all'udienza.

Il sesto comma dell'articolo 2 prevede un'eccezione alla partecipazione a distanza qualora nel dibattimento occorra procedere a confronto o ricognizione dell'imputato, ovvero a qualunque altro atto che implichi l'osservazione della sua persona. In questo caso, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto. Questa nuova disciplina che, ripeto, sostituisce il diritto dell'imputato alla presenza fisica al dibattimento, con questa partecipazione a distanza così regolata, è estesa dall'articolo 1 alle udienze in camera di consiglio. Lo stesso articolo 1 fa poi rinvio all'articolo 2 per quanto riguarda le modalità del collegamento audiovisivo.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, al quale ho fatto riferimento all'inizio, ampliandone la portata, ma mantenendone salda – su alcuni punti poi mi soffermerò – la sostanza. Il nuovo articolo 147-*bis* si riferisce nel primo comma all'esame delle persone ammesse a programmi o a misure di protezione così come fa l'attuale articolo. La nuova formulazione però aggiunge, ed è una precisazione importante, che l'esame a distanza si può utilizzare anche nei confronti di persone sottoposte a programmi o misure urgenti o provvisorie. Il primo comma prevede, come già prevede adesso l'articolo 147-*bis*, che l'esame si svolga con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame. Quindi, fin qui ci riferiamo all'esame che si svolge per il dibattimento nell'aula di udienza.

Il secondo comma, poi, come del resto l'attuale articolo 147-*bis*, aggiunge che, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza. In questo caso l'esame a distanza non avviene con le stesse modalità previste per l'imputato nell'articolo 2, perchè – come del resto già prevede la normativa vigente – il collegamento audiovisivo deve essere tale da garantire la contestuale visibilità delle persone che si trovano nel luogo ove è detenuta la persona da esaminare. Si parla, infatti, di collegamento

audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta all'esame si trova, ma non è previsto il collegamento reciproco.

Questa limitazione...

SCOPELLITI. Il pentito si troverà dietro il paravento.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'imputato di reato connesso c'è una norma specifica; in questo caso invece si fa riferimento al testimone per il quale, dicevo, non è previsto il collegamento reciproco.

Mentre la partecipazione a distanza dell'imputato sostituisce la sua presenza fisica al dibattimento ed ha a che fare con il diritto dell'imputato stesso di essere presente, per quanto riguarda invece il testimone è essenziale che coloro che si trovano nell'aula di udienza lo vedano. Vorrei aggiungere – del resto ciò vale anche per l'imputato – che è essenziale che lo vedano nella sua interezza, nonchè vedano le altre persone presenti, per rendersi conto del contesto nel quale il testimone rende la sua deposizione. Ma non c'è la stretta necessità che il testimone veda a sua volta ciò che si svolge nell'aula giudiziaria.

Il terzo comma amplia l'applicabilità dell'articolo 147-*bis* con le variazioni che ho segnalato, al di là dell'ipotesi che l'esame riguardi persone ammesse a programmi o misure di protezione. Tale comma stabilisce che, salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 (per intenderci, col collegamento non reciproco) nei seguenti casi: quando le persone ammesse a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; quando nei confronti della persona sottoposta a esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità; infine, quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, devono essere esaminati imputati di reati connessi (articolo 210 del codice di procedura penale) che siano a loro volta imputati per uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51, comma 3-*bis*.

In quest'ultima ipotesi si ha un'applicazione della disposizione che va al di là del caso della persona sottoposta a programmi o misure di protezione. Invece, come avrete notato dall'esposizione che ho fatto, le prime due ipotesi del comma 3 fanno ancora riferimento a persone sottoposte a programmi o misure di protezione, la lettera a) con riferimento a processi per delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, la lettera b) con riferimento a persone nei cui confronti sia stato emanato il decreto di cambiamento delle generalità. La differenza è che, mentre il secondo comma dell'articolo 147-*bis* dice che, ove siano disponibili strumenti idonei, il giudice o il presidente «può» disporre il collegamento audiovisivo, invece in questo terzo comma si stabilisce che l'esame «si svolge» a distanza. Non si tratta più di una facoltà, bensì di un obbligo.

Per quanto riguarda il nuovo articolo 147-*bis* abbiamo in sintesi la seguente disciplina. Se l'esame riguarda persona sottoposta a program-

ma di protezione, il giudice può sempre disporre il collegamento audiovisivo. Quando si tratta di persone sottoposte a programma di protezione che devono essere esaminate nell'ambito di un processo per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, oppure si tratta di persone sottoposte a programma di protezione nei confronti delle quali sia stato emesso decreto di cambiamento delle generalità, in questo caso l'esame avviene sempre a distanza. Infine, l'esame avviene ugualmente sempre a distanza quando si tratta di esaminare un imputato di reato connesso, una delle persone indicate nell'articolo 210, e concorrano insieme queste due circostanze: che il processo sia relativo ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e che l'imputato sia a sua volta imputato di delitti di cui a tale articolo.

Il quarto comma dell'articolo 3 introduce una norma molto importante. Anche nell'ambito del sistema dell'articolo 147-*bis*, quando si tratta di esaminare una persona assistita da un difensore (quindi in tutti i casi in cui si esamina un coimputato), il collegamento audiovisivo è reciproco. Non si applica allora quella limitazione alla quale ho fatto prima riferimento, che pertanto è circoscritta all'esame del testimone, ma si applicano le norme previste dall'articolo 2, cioè il collegamento avviene con tutte le garanzie di reciprocità, presenza del difensore, possibilità di conversazione riservata a distanza tra imputato e difensore, garanzie alle quali si riferiscono le norme vigenti.

Infine, come già adesso nell'ultimo comma vigente, il quinto comma del nuovo articolo 147-*bis* stabilisce che le modalità di collegamento audiovisivo, unilaterale o reciproco, sono altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui sia stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale, oppure quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre all'esame. Ricordo che l'articolo 495, comma 1, prevede che sia ammessa l'acquisizione al dibattimento di verbali di prova assunti in altro dibattimento; quella norma stabilisce tuttavia che le parti possono chiedere la nuova assunzione, la quale può avvenire appunto a distanza.

Ritengo importante l'ultimo inciso dell'articolo 3, comma 5, laddove si fa riferimento a gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame; credo che questa norma possa essere letta non soltanto a tutela del dibattimento ma anche dell'imputato che abbia difficoltà ad essere presente, senza ovviamente che sussista un impedimento assoluto che gli darebbe diritto di ottenere il differimento del dibattimento. Credo che in questo caso sia giusto ammettere che l'esame si svolga a distanza.

Inoltre, sempre nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, viene introdotto un articolo 147-*ter* che, in analogia con quanto prevede il comma 6 del nuovo articolo 146-*bis*, stabilisce che quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso decreto di cambiamento delle generalità ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al

compimento dell'atto. Si prevede tuttavia che in questo caso per tutto il tempo che questa persona è presente nell'aula di udienza il dibattimento si svolga a porte chiuse.

Infine, con l'articolo 4 si propone di aggiungere un comma *2-bis* all'articolo *41-bis* dell'ordinamento penitenziario il quale stabilisce che: «Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati dall'articolo 42». Ricordo a tale proposito che quando è stato introdotto l'articolo *41-bis* nell'ordinamento penitenziario non era prevista espressamente alcuna possibilità di impugnare i provvedimenti in merito; fu sollevata pertanto questione di legittimità costituzionale e la Corte ritenne applicabile la norma generale che sottopone all'impugnazione del tribunale di sorveglianza tutti i provvedimenti che riguardano lo stato di detenzione. In particolare, la Corte ritenne estensibile all'articolo *41-bis* la norma già prevista dall'ordinamento penitenziario all'articolo *14-ter*. Quindi, esiste già attraverso la sentenza del giudice costituzionale una garanzia di impugnazione nei riguardi dei provvedimenti di cui all'articolo *41-bis*. Il problema che però si è posto, al quale mi sembra che questa norma voglia dare una risposta, è un altro: la competenza del tribunale di sorveglianza era fissata con riferimento al luogo ove il detenuto si trovava e poichè spesso i detenuti, ai sensi dell'articolo *41-bis*, venivano trasferiti si verificava un subingresso di competenze diverse. Questa è la ragione per cui la norma stabilisce che la competenza del tribunale di sorveglianza del luogo ove si trova l'istituto penitenziario cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi di cui all'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 5 non ha un contenuto normativo di particolare rilievo; abroga delle norme che vengono assorbite dalle nuove disposizioni.

Invece l'articolo 6 attribuisce a questo disegno di legge, come ricordavo all'inizio, un carattere di sperimentazione e di provvisorietà stabilendo che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento abbiano efficacia fino a che sarà in vigore il regime di cui al comma 2 dell'articolo *41-bis* dell'ordinamento penitenziario, e cioè il 31 dicembre 1999.

Questo è in sintesi il contenuto del disegno di legge al nostro esame. Avrei voluto fare alcuni importanti riferimenti di diritto comparato, nonchè al dibattito che si è aperto in dottrina, soprattutto sull'articolo *147-bis* e sull'ipotesi di collegamento in videoconferenza con l'imputato; purtroppo non ne ho avuto il tempo perchè l'incarico di relatore di questo disegno di legge mi è stato assegnato soltanto due giorni fa e solo ieri ho ricevuto la documentazione. Se però riuscirò ad ottenere ulteriori elementi conoscitivi ne renderò partecipe la Commissione con successivi interventi oppure in sede di replica, a conclusione della discussione generale.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il senatore Russo per la sua relazione, approntata, tra l'altro, nei brevi tempi imposti dalle circostanze.

Come saprete, stasera si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, il quale tenterà di conferire razionalità ai nostri lavori anche alla luce dei molti disegni di legge che ci sono stati assegnati o riassegnati. Credo quindi che, vista la mole dei nostri lavori, e senza nulla togliere ai colleghi che intendono intervenire, sia opportuno fissare un termine, naturalmente su base convenzionale e pattizia, alla durata dei nostri interventi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONFIETTI. Signor Presidente, si potrebbe stabilire un termine indicativo di cinque minuti.

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo ritenere congruo tale termine per ciascun intervento naturalmente senza esagerare con la fiscalità? Vi ricordo che poi ci sarà la fase di illustrazione degli emendamenti e quella delle dichiarazioni di voto, e quindi tutto il tempo per intervenire ampiamente in materia.

GRECO. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione proprio in relazione al contingentamento dei tempi. La materia - da esaminare in sede deliberante - è molto delicata e si nutrono parecchie perplessità. Il provvedimento ci arriva affrettatamente dalla Camera, dove, lo ricordo, era stato posto all'ordine del giorno come correttivo o controbilanciamento al provvedimento, in discussione qui al Senato, relativo all'articolo 513 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Senatore Greco, questa è una sua interpretazione.

GRECO. Sì, signor Presidente, si tratta, ovviamente, di una mia interpretazione. Quel provvedimento soddisfaceva il diritto di difesa, mentre questo l'efficacia e l'esigenza del processo penale, ossia la garanzia di tale processo.

Nel corso dell'esposizione dettagliata fatta dal senatore Russo mi sono reso conto che probabilmente molte perplessità espresse dai colleghi, anche della Camera, non sono state superate con gli emendamenti accolti. Mi permetto quindi di raccomandare un esame attento del provvedimento e la determinazione di un termine più ampio per gli interventi, in quanto quello di cinque minuti sarebbe inadeguato.

PRESIDENTE. Senatore Greco, le ricordo che tramite la presentazione degli emendamenti ciascun senatore potrà presentare le sue proposte. La discussione generale mira a sottolineare aspetti politicamente rilevanti, non a trattare nel particolare il provvedimento.

GRECO. Signor Presidente, le confesso che le mie perplessità riguardano addirittura l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante. Tra l'altro, in sede di discussione potrebbe venir fuori anche un orientamento diverso da quello disposto dal Consiglio di Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Greco, con il *fair play* che deve sempre caratterizzare l'andamento dei nostri lavori le faccio presente che si tratta di materia sulla quale non posso intervenire. I Gruppi valuteranno il comportamento da tenere sulla base del Regolamento.

Visto che le nostre procedure tendono in alcuni casi a dilatare i tempi, e tenuto conto anche dei tanti interventi, proponevo di fissare orientativamente un termine, ricordandone, tra l'altro, la sua elasticità. D'altronde, se non tentiamo di regolamentarci rischiamo di allungare troppo i tempi a disposizione. In sede di illustrazione degli emendamenti poi ciascun Gruppo, nella piena libertà, farà le sue proposte, le quali saranno esaminate con la dovuta attenzione.

GRECO. Signor Presidente, può cancellare il mio nome dalla lista degli iscritti a parlare. Il mio intervento sarebbe stato volto a far presenti le perplessità appena espresse.

PRESIDENTE. Colleghi, e lo ripeto, abbiamo fatto riferimento ad un termine di cinque minuti che va inteso in senso elastico.

VALENTINO. Signor Presidente il nostro atteggiamento rispetto al disegno di legge non è sfavorevole. Si tratta infatti di un'esigenza indiscutibile quella di consentire l'apporto processuale di soggetti che con difficoltà potrebbero essere trasferiti da una sede all'altra. Vi è quindi la nostra disponibilità a condurre in porto un simile provvedimento, ma alcune considerazioni, a mio avviso, si impongono, proprio perchè vanno tutelati alcuni principi irrinunciabili.

Credo che al di là delle soluzioni tecniche, così correttamente espresse dal senatore Russo nel corso della sua relazione, si debba comunque garantire la presenza del difensore, o di un suo sostituto, nel luogo ove si trova il soggetto che rende le dichiarazioni in teleconferenza, sia esso testimone sia esso imputato di reato connesso. Questo perchè gli strumenti tecnici esistenti, la cui consistenza ci è stata esposta con tanta efficacia poc'anzi, obiettivamente non mi pare presentino requisiti tali da garantire la percezione più attenta di ciò che si verifica là dove le dichiarazioni vengono rese. Dico questo anche alla luce dell'esperienza diretta in dibattimenti nei quali si è utilizzata la teleconferenza, perchè sovente si sono verificati, laddove il soggetto veniva ascoltato, disagi di natura tecnica - con sospensione della teleconferenza - che hanno creato poi imbarazzo in tutto il corso del dibattimento. Sarebbe allora opportuno che vi fosse sempre un sostituto del difensore che possa operare quella funzione di controllo più diretta ed immediata su ciò che avviene anche quando la teleconferenza è sospesa. Questo lo dico perchè spesso il disagio obiettivo di un soggetto che rendeva dichiarazioni si è poi tradotto in una snellezza e correttezza espositiva dopo che la teleconferenza, per un problema di natura tecnica...

CIRAMI. Magari per un corto circuito.

VALENTINO. ...esatto, si era interrotta. Credo allora si possa ovviare a questa eventualità perchè è corretto un esame a tutto campo,

sempre e comunque. Sia che si tratti di testimone, sia che si tratti di imputato di reato connesso, per il soggetto che rende la dichiarazione si deve ipotizzare la possibilità della presenza di un difensore o di un suo sostituto nel luogo dove si trova il dichiarante.

Naturalmente speriamo di poter dare un contributo per ulteriori apporti ad un'ipotesi di soluzione che vada in questa direzione.

MILIO. Signor Presidente, desidero manifestare talune perplessità sulla formulazione di questo disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, pur condividendo la necessità di trovare un rimedio ormai indifferibile, quindi in tempi brevi, essendovi l'esigenza di una più sostanziale e incisiva lotta alla criminalità, evitando nello stesso tempo il cosiddetto «turismo giudiziario» per imputati, testimoni, imputati di reati connessi, magistrati, e così via.

Le perplessità che in questa sede intendo avanzare, riservandomi ovviamente di proporre conseguentemente degli emendamenti al momento opportuno, derivano dalla formulazione dell'articolo 146-bis, comma 3, nuovo testo, dove si dice che il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di custodia è attivato con modalità tali da essere effettuato con garanzia di effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi. Io sarei del parere, in questo caso, di integrare tale possibilità, onde evitare quello che a tutt'oggi avviene, cioè che l'imputato o il testimone, al giudice che dovrà valutarne l'attendibilità e quindi la responsabilità, in termini di colpevolezza o innocenza, si presenti di spalle, violando quel principio antico – ormai dimenticato – secondo cui, come ci hanno insegnato i nostri giuristi, l'imputato ed anche il testimone, ma soprattutto l'imputato, devono essere presentati al giudice liberi nella persona affinché il giudice possa vederli in faccia e valutare – anche dalla mimica facciale o dagli atteggiamenti in generale – la correttezza e la lealtà della dichiarazione e trarne anche spunto per affermare la colpevolezza o l'innocenza. A maggior ragione io credo che ciò debba valere per il testimone, il quale deve essere valutato ai fini della sua attendibilità.

Mi lascia un pò perplesso inoltre l'affidamento dell'incarico di valutare le condizioni di libero esercizio del diritto della difesa ad un ufficiale di polizia giudiziaria o, in alternativa, ad un ausiliario del giudice (il quale può essere un commesso o il segretario giudiziario) che per delega del giudice dovranno valutare la sussistenza o l'inesistenza degli impedimenti al libero e completo esercizio della difesa.

Sempre al comma 3 di questo articolo, si stabilisce che questo ufficiale o ausiliario del giudice da atto della insussistenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona sottoposta ad esame «interpellando, ove occorra, a tal fine l'imputato e il difensore». Non capisco, nel caso in cui il difensore sia unico e si trovi nell'aula delle udienze, quale risposta possa egli dare in ordine alla sussistenza o meno di tali condizioni in un luogo distante e segreto.

Perplessità esprimo anche sul comma 4 di tale articolo, in merito alla possibilità di consultazione, seppure via cavo, tra difensore e sostituto che possano trovarsi l'uno nel luogo da dove parte la testimonianza,

e l'altro nell'aula dove si svolge l'udienza. Mi pare che in questa maniera si ledano alcuni principi fondamentali relativi al diritto della difesa, perchè si rende necessaria la nomina di almeno due difensori e non di uno solo, mentre la legge non lo impone nel caso in cui non vi sia il collegamento incrociato. In tale situazione si obbliga appunto l'imputato ad avere più di un difensore, sia esso titolare o sostituto; e la nomina del sostituto – come l'orsignori mi insegnano – è un problema di fiducia che deve intercorrere tra imputato e difensore. In questo modo, nel caso in cui un imputato non abbiente o poco abbiente non possa permettersi più di un difensore, sarà chiaramente obbligato a sceglierne uno nel foro competente del processo, nell'aula dell'udienza o nel posto da dove parte la trasmissione dell'esame o della testimonianza. Questo gli impedirebbe anche il permanere in due luoghi diversi per un tempo non prevedibile e renderebbe difficoltoso il doveroso colloquio tra difensore e imputato detenuto, nella maggior parte dei casi, o imputato libero, che soggiorni magari in un luogo distante da quello in cui si celebra il processo, costringendo il suo difensore ad un dispendio enorme di tempo e di energie.

Per concludere, mi chiedo se in mancanza ovviamente di una norma che possa imporre la nomina di più di un difensore, cosa possa accadere nel caso in cui il difensore sia unico (e questa scelta spetta solo all'imputato). Nel caso infatti in cui il difensore decidesse di partecipare all'udienza a distanza, cioè di sedersi a fianco di colui che è stato convocato, *ad vocatum*, cosa succederà nel momento in cui, finito il collegamento, si riprendesse nell'aula dell'udienza l'attività dibattimentale istruttoria?

FOLLIERI. Nell'articolo 97 del codice di procedura penale c'è già una previsione generale di sostituzione quando si verifica un impedimento.

PRESIDENTE. Credo che il senatore Milio ponga un problema di carico per l'imputato.

MILIO. Ormai vediamo che i collaboranti, nonchè i loro avvocati, vengono legittimamente pagati dallo Stato, così come mi risulta che anche gli imputati di mafia che dimostrino di non essere in grado di pagarsi il difensore vengono ammessi al gratuito patrocinio; ne consegue che le vittime dei reati di mafia, soprattutto i parenti, se vogliono farsi rappresentare quali parti civili devono pagarsi le spese.

CIRAMI. Signor Presidente, condivido totalmente lo spirito e, in linea di massima, la formulazione del disegno di legge di cui ci stiamo occupando, poichè in linea teorica, vedremo poi sotto l'aspetto pratico, tende alla conciliazione tra i diritti dei singoli e l'interesse della collettività. Tale mediazione la si riscontra in questo come in altri disegni di legge.

Per dare una risposta ad alcune osservazioni che sono state fatte alla Camera, devo dire che esso è perfettamente in armonia con la riforma

dell'articolo 513 del codice di procedura penale, riforma che assicura il recupero di un principio processuale di civiltà giuridica, cioè quello della centralità del dibattimento; non credo che l'approvazione di questo disegno di legge possa essere in contraddizione con tale principio. Le possibilità avveniristiche offerte dagli strumenti telematici non penso debbano restare fuori dell'ambito della applicazione procedurale delle norme di rito; se il mezzo è affinato e non presenta quelle difficoltà, pur legittime, prospettate già alla Camera di presunta incostituzionalità per una disparità di trattamento tra diritti della difesa e diritti dell'accusa, non vedo perchè non si possa utilizzare.

Quindi, sotto questo aspetto non ho nulla in contrario purchè si abbia la capacità di salvaguardare ancora una volta quei diritti che nel tempo, attraverso alcune emergenzialità - e questa è una di quelle - sono stati prima trascurati e poi sistematicamente violati. Verrebbe in questo modo meno non solo quel «turismo giudiziario», che forse era l'aspetto meno preoccupante, signor Ministro, ma quella strumentalizzazione che con la presenza «turistica» dei vari imputati, soprattutto dei più pericolosi, nei diversi processi rappresentava il mezzo di veicolazione di segnali, che venivano dati alla collettività, anche attraverso l'utilizzazione a volte impropria o a volte spettacolare dei *mass-media*. Abbiamo tutti assistito a certi ammiccamenti, sorrisi, strizzatine di occhio, sguardi intensi di imputati di reati gravissimi, che di tutto si preoccupavano nell'udienza fuorchè del proprio processo, trasmettendo in questo modo segnali che poi all'esterno risuonavano addirittura come dei comandamenti.

Il disegno di legge si pone in quest'ottica, prima ancora che in quella volta ad evitare il «turismo giudiziario» e mi trova assolutamente d'accordo, proprio per evitare i fini diversi dalla presenza processuale al dibattimento, il quale molto spesso all'imputato condannato all'ergastolo ormai al quarto-quinto processo interessa ben poco; a lui interessa invece segnare una presenza di immagine su quel territorio dal quale è stato meglio tenerlo lontano attraverso l'approvazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Diversamente non si spiegherebbe tale norma se non come una forma di vendetta dello Stato nei confronti del detenuto. Inoltre, questo turismo giudiziario, a volte inutile per quello che ho detto, significava in effetti un sottrarsi a quella pena rigorosa che con l'articolo 41-*bis* abbiamo voluto infliggere agli autori di crimini gravissimi, pur lamentandoci che a volte lo Stato viene quasi umiliato quando alcuni di questi soggetti vengono liberati in applicazione di una legge dello Stato; anche se la legge non deve essere etica ciò rimorde certamente alle coscienze di molti.

Sono pertanto totalmente favorevole a questo disegno di legge. È chiaro che condivido anche io alcune perplessità già manifestate dai colleghi che mi hanno preceduto, che però vedremo di eliminare o di attenuare nel corso della trattazione ulteriore attraverso la presentazione di alcuni emendamenti.

SCOPELLITI. Signor Presidente, cercherò di rispettare i cinque minuti a mia disposizione, anche se devo dire che il principio del contin-

gentamento dei tempi applicato alle Commissioni in sede deliberante mi sembra un po' penalizzante per la delicatezza delle materie trattate in tale sede.

Devo dire la verità: sono molto preoccupata di fronte a questo disegno di legge. Ringrazio il collega Russo per la sua relazione molto chiara e ampia, ma trovo che il provvedimento in oggetto sia rischioso. Se da una parte è vero che esso prevede vantaggi facilmente riscontrabili, dall'altra, certamente nasconde insidie latenti, quanto pericolose.

I vantaggi tangibili sono chiaramente quelli inerenti alle traduzioni, non solo nel senso di sicurezza sociale, evitandosi che detenuti a volte molto pericolosi vadano in giro per l'Italia - molti si trovano nelle carceri di isole, quindi sono costretti a prendere più mezzi di trasporto, navi, treni e aerei - ma anche in termini di risparmio di organico; non dimentichiamo che le traduzioni sono affidate alla polizia penitenziaria proprio perchè le altre forze dell'ordine non riuscivano più a far fronte a tale mansione: sollevare quindi la polizia penitenziaria da questo incarico può permettere l'utilizzo della stessa in altri compiti.

Però, al di là di questi vantaggi vi sono insidie nascoste. La prima, la più pericolosa e che più mi preoccupa, è il rischio di una violazione del diritto alla difesa, non tanto per una menomazione del diritto alla presenza di cui parlava il collega Russo, che nella sua relazione superava anche con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale - infatti, per diritto alla presenza in tempi moderni non necessariamente deve intendersi presenza materiale - ma per il modo e per la tecnica con cui questo diritto viene costituito. Temo cioè che si passi da un diritto alla presenza propriamente detto ad un diritto alla presenza virtuale perchè, in effetti, non si sa esattamente cosa accada dall'altra parte.

Porto un esempio, scusandomi con i colleghi se faccio riferimento ad una materia più frivola: mi è capitato più volte di essere ospite in trasmissioni televisive, ma invece di essere presente nello studio con presentatore, regista, *cameramen* e pubblico mi trovavo a questo collegata da un altro studio. È vero che ero presente alla trasmissione, ma è anche vero che si trattava di una presenza virtuale, nel senso che non si percepiva tutta l'atmosfera esistente nello studio vero e proprio. Ora, finchè una simile situazione si materializza in una trasmissione televisiva, dove quindi non si respira l'atmosfera dello studio principale e non si sente l'applauso in campo aperto poco conta, ma se si materializza in un processo, la questione merita di essere esaminata con attenzione.

Il collega Russo nella sua relazione ha parlato di provvedimento provvisorio, magari lo fosse! Temo invece che questa provvisorietà, questa sperimentazione sia solo finalizzata agli imputati cui è rivolto, e cioè ai detenuti in regime di 41-*bis*, tanto è vero che l'ultimo articolo del provvedimento recita: «Il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è quello stabilito per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni» e non fa riferimento alla data del 31 dicembre 1999, quella di coincidenza del termine previsto per l'articolo 41-*bis*. E questo perchè? Proprio perchè il provvedimento non vuole essere provvisorio e sperimentale, ma soltanto, come

d'altra parte il testo precisa, essere legato ai detenuti che si sono macchiati di certi reati la cui sicurezza necessita di un regime penitenziario più severo.

Vado velocemente a trattare alcuni punti del disegno di legge. Nel quarto comma dell'articolo 2 si dice che si consente al difensore o ad un suo sostituto di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato e che questi hanno tra loro la possibilità di consultarsi riservatamente; forse non si tiene conto che tale riservatezza rischia di essere anch'essa virtuale perchè i mezzi di comunicazione tra i due sono sempre tecnici e quindi l'intercettazione potrebbe realizzarsi facilmente.

Con riferimento all'articolo 3, non vedo indicata la possibilità del difensore dell'imputato di essere presente nella sala di registrazione ove si realizza la conferenza. Mi spiego meglio: se l'imputato, accusato da un collaboratore di giustizia, si trova nell'aula del tribunale ed il pentito si trova in un altro luogo, con quest'ultimo si dovrebbe trovare anche il difensore dell'imputato. Il provvedimento, invece, non lo prevede.

Per quanto riguarda poi il problema delle spese degli avvocati che devono spostarsi, credo che lo Stato, nel momento in cui risparmia sulle spese di traduzione, possa partecipare con dei contributi al diritto alla difesa.

A proposito dei pentiti: nel caso dei collaboratori di giustizia che vivono in appartamenti, dove si svolge la videoconferenza? Si attrezza l'appartamento del pentito con le telecamere?

FOLLIERI. No, viene portato in un luogo diverso.

SCOPELLITI. Anche questo però bisognerebbe precisarlo per legge, magari trovando un luogo preciso, come potrebbe essere, per esempio, il tribunale della città dove il pentito vive.

FOLLIERI. A volte il pentito si trova in un'aula attigua a quella dove si sta svolgendo l'udienza senza che gli altri lo sappiano.

SCOPELLITI. Signor Presidente, termino il mio intervento riservandomi di presentare degli emendamenti.

PRESIDENTE. Vista l'ora, e l'imminente inizio dell'attività dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.